L.R. 19-5-1997 n. 23, Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 26 maggio 1997, n. 27.

## Art. 4

Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali.

- 1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Comunità montane, procede al censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate e propone al Consiglio apposita legge di riordino in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
- 2. Le Comunità montane, possono decentrare i propri servizi tecnico-amministrativi in favore degli appartenenti alle Organizzazioni montane, avvalendosi delle organizzazioni medesime.

www.demaniocivico.it